



Comune di Penne Provincia di Pescara

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio
Comunale
n.19 del 28/06/2021
modificato con
delibera n.19 del
06/04/2023
modificato con
delibera n.36 del
30/07/2026**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	Presupposto	4
Art. 2	Definizione di rifiuto	4
Art. 3	Soggetti passivi	5
Art. 4	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	6
Art. 5	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	6
Art. 6	Determinazione della superficie tassabile	7
Art. 7	Produzione di rifiuti speciali– riduzioni superficiali	8
Art. 7 Bis	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	9
Art. 8	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	10
Art. 8 Bis	Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	12
Art. 9	Determinazione della tariffa del tributo	12
Art. 10	Istituzioni scolastiche statali	13
Art. 11	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	13
Art. 12	Piano economico finanziario	14
Art. 13	Articolazione delle tariffe del tributo	15
Art. 14	Tariffa per le utenze domestiche	15
Art. 15	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	16
Art. 16	Tariffa per le utenze non domestiche	16
Art. 17	Classificazione delle utenze non domestiche	17
Art. 18	Obbligazione tributaria	17
Art. 19	Mancato svolgimento del servizio	18
Art. 20	Zone non servite – aree sparse	18
Art. 21	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	18
Art. 21 Bis	Bonus sociale rifiuti	19
Art. 22	Riduzione ed esenzioni per le utenze non domestiche	20
Art. 22 Bis	Altre riduzione ed esenzioni per le utenze non domestiche	21
Art. 23	Agevolazioni utenze non domestiche per favorire le assunzioni	21
Art. 24	Cumulo di riduzioni	22
Art. 25	Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni	22
Art. 26	Tributo giornaliero	22
Art. 27	Tributo provinciale	23
Art. 28	Dichiarazione di inizio occupazione	23
Art. 29	Dichiarazione di variazione o cessazione	24
Art. 30	Termini e strumenti per il pagamento	26
Art. 30 Bis	Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati	27
Art. 31	Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento	27
Art. 32	Rimborsi e compensazione	28
Art. 33	Funzionario responsabile	29
Art. 34	Verifiche ed accertamenti	29
Art. 35	Sanzioni ed interessi	30
Art. 36	Importi minimi	30

Art. 37	Trattamento dei dati personali	31
Art. 38	Norme finali e di rinvio	31
Art. 39	Entrata in vigore	31
Allegato 1	Tabella categorie utenze domestiche e non domestiche	32

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall' art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D. Lgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D. Lgs 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
4. Non sono inclusi nei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-sexies del D. Lgs. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i

fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
 - f) i rifiuti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Ai sensi dell'art. 184, commi 4 e 5, del D. Lgs. 152/2006 sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del medesimo decreto e meglio precisati nell'elenco di cui all'allegato D della parte quarta dello stesso D. Lgs. n. 152/2006.
7. Tali attività non potranno usufruire del servizio pubblico gravando sul produttore l'onere di provvedere a proprie spese allo smaltimento e non sono più soggetti alla tari per quota fissa e variabile.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali riferibili alle utenze non domestiche.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - Utenze non domestiche
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e speciali per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante adottando le più idonee forme di comunicazione idonee a garantire la conoscibilità degli atti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 della Legge 27/07/2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

Per usufruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, compatibilmente con i termini di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di cui al successivo e relativo articolo del presente regolamento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Si precisa che la mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esenzione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente. L'esenzione di cui al presente comma non ha effetto fin quando non viene presentata la relativa dichiarazione

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	Superficie della superficie promiscua
Frantoi	60%
Autocarrozzerie	40%
Pescherie e macellerie	50%
Acconciatori ed estetisti	30%
Lavanderie a secco	35%
Autofficine elettrauto	30%
Industrie	30%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non (falegnamerie, carpenterie e simili)	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	25%
Laboratori analisi, radiologici, fotografici,	15%

ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici	
Produzione di allestimenti o insegne, distributori carburante, autolavaggi, autori messaggi	10%

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, merci e prodotti finiti relative al processo produttivo.
4. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 7 BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.
3. Per la finalità di cui ai commi precedenti, le utenze non domestiche interessate devono presentare, entro il termine del 30 giugno, con effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti con il quale è manifestata sia la volontà sia l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani prodotti dalla propria attività. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'ufficio ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve trasmettere al comune la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. In particolare la documentazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. È fatta salva la facoltà di presentare al gestore della tassa la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta, che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata, a mezzo Pec, al soggetto gestore entro il 30 giugno. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.
7. La riduzione viene applicata mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello cui si riferisce la documentazione di cui al comma 4, ovvero mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, in caso di incapacienza.
8. Nel caso in cui risulti comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo, si procederà al recupero della parte variabile per l'intero anno in cui si è verificato il conferimento con applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e degli interessi nella misura di legge.
9. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, e quindi nell'assenza della prevista comunicazione presentata nei termini di cui sopra, permanendo conseguentemente le stesse all'interno servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 1, trova applicazione, senza soluzione di continuità, la disciplina agevolativa vigente contemplata nel presente regolamento, se e nella misura in cui ne ricorrono i presupposti.

ART. 8

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1 lett. b-ter punto 2, del D. Lgs. n. 152/2006 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono esclusi dalla corresponsione della quota variabile della tassa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, da applicarsi a consuntivo, mediante compensazione, alla prima scadenza utile.
3. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. La riduzione di cui al comma 1 e 2 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti del successivo art. 8-bis, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare 40% della quota variabile. La proporzionalità viene determinata nella percentuale massima del 40% della tariffa variabile, in proporzione, secondo la seguente tabella:

% Kg di rifiuti avviati al recupero rispetto ai kg potenzialmente producibili annui in base al coefficiente KdMax (Dpr 158/1999)	Riduzione in percentuale (%)
	Dal 50,01 al 70 % 10%
	Dal 70,01 al 80 % 20%
	Dal 80,01 al 90 % 30%
	Dal 90,01 al 100 % 40%

5. La determinazione, a consuntivo, a seguito dell'esame della documentazione presentata, dell'agevolazione spettante, comporta l'eventuale parziale compensazione con l'importo dovuto per l'annualità successiva.
6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo devono essere comunicati e certificati al Comune, da parte del titolare dell'attività le quantità avviate al recupero e l'effettiva attività di recupero al fine di conteggiare la riduzione da applicare mediante presentazione dei formulari rilasciati dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto 5), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER e il recupero degli stessi effettuato, nonché copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento come ampiamente dettagliato nell'articolo successivo.
7. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
8. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 8 BIS

PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. **A decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026, il termine per l'approvazione del piano economico finanziario, delle tariffe e del regolamento TARI è fissato al 31 luglio di ciascun anno.** Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Dal 01 gennaio 2021 è ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia di cui all'art. 1 comma 48 Legge 30/12/2020 n. 178.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di

esclusione per gli speciali avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 12 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, **secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti deliberato dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.**
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021; -
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare come ad esempio colf, badanti etc; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti in tema di presentazione della dichiarazione TARI.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 01 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute trovano applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - anziano dimorante in casa di riposo, per un periodo superiore a 6 mesi;
 - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.

Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche si assume come numero massimo di 2 (due) occupanti, ovvero il diverso numero indicato dall'utente in sede di dichiarazione e/o variazione.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche.

ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999 Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999 Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

ART. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 30 del presente regolamento.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 30 del presente regolamento.

ART. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo.

ART. 20
ZONE NON SERVITE – AREE SPARSE

1. Dal 1° marzo 2014 su tutto il territorio del Comune di Penne è stato attivato il servizio domiciliare del “porta a porta” sia per le utenze domestiche, che per quelle non domestiche, per le cui caratteristiche si rimanda al capitolato speciale d'appalto dei servizi di igiene urbana da attuare sul territorio comunale.
2. Per le aree sparse nelle quali il predetto servizio avviene attraverso la raccolta quindicinale dell'indifferenziato e delle frazioni dei rifiuti differenziati (plastica e metalli, vetro e carta) mentre l'umido e le frazioni organiche sono avviate al compostaggio mediante le compostiere ovvero concimaie, la tariffa del tributo nelle aree sparse si applica con una riduzione del 50% nella quota variabile.
3. La riduzione di cui al precedente comma 2 è applicata sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche all'interno delle “zone non servite - aree sparse”.

ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta per la quota fissa e per la quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con occupante unico: riduzione del 15%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non siano locate o cedute in comodato gratuito: riduzione del 15 %;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15 %;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15 %;
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 10%, nella sola quota variabile:
 - a) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza che sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni. Con la presentazione della sopra citata istanza, il soggetto richiedente autorizza altresì il Comune/gestore del servizio a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
 - b) abitazioni di nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui i componenti risultino disoccupati o inoccupati, in cassa integrazione o in mobilità e non siano proprietari di altri immobili, oltre all'abitazione in cui risiedono e all'eventuale pertinenza. Il reddito ISEE di tali nuclei non deve superare i 7.500,00 €.
 - c) abitazioni, con minori disabili certificati dalla L. 104/1992 e in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altri immobili, oltre all'abitazione in cui risiedono e all'eventuale pertinenza, il cui reddito ISEE non superi i 10.000,00 €.
3. Le riduzioni tariffarie indicate al comma 1 e comma 2 b) e 2 c) competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano

domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
5. Sono esenti, le superfici dei locali ubicati nel centro storico ed identificati catastalmente nei fogli n. 60 e 61, ricadenti all'interno del piano particolareggiato del centro storico, destinati ad abitazioni e detenuti da giovani coppie di diritto e di fatto, entrambi di età non superiore ad anni 35. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro i termini previsti per la dichiarazione di variazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali. L'esenzione è prevista per un periodo di anni due decorrenti dalla data della suddetta dichiarazione. Qualora, nel corso dei due anni, vengano meno i requisiti per usufruire della predetta agevolazione, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione della dichiarazione di variazione.
6. La tariffa si applica in misura ridotta del 50:
 - a) alle abitazioni accatastate in categoria catastale A4/A5/A6 di nuclei familiari in cui sia residente un soggetto diversamente abile, con grado di invalidità pari al 100%, come attestato da certificazione rilasciata dalla Commissione Medica, con reddito ISEE del nucleo familiare complessivo non superiore ad euro 7.500,00;
 - b) alle abitazioni accatastate in categoria catastale A4/A5/A6 di nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in condizioni di disagio economico certificato dai Servizi Sociali dell'Ente e con un reddito del nucleo familiare ISEE complessivo pari a zero;
 - c) abitazioni di nuclei familiari in cui risiedano neo mamme disoccupate o casalinghe che abbiano partorito, adottato o ricevuto in affidamento pre-adottivo un bambino, che non lavorano e che non possono far valere almeno 9 mesi di contributi complessivi negli ultimi 18 mesi e con un reddito complessivo del nucleo familiare ISEE non superiore ad euro 7.500,00;
7. Le riduzioni tariffarie indicate al comma 6 a) e b) competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno 2019. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
8. Le predette riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
9. La riduzione tariffaria di cui al comma 6 c) compete, a richiesta dell'interessato a decorrere dall'anno 2019 limitatamente all'annualità in cui si verifica l'evento, nel rispetto delle altre condizioni previste.

ART. 21 BIS BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. **Il Comune di Penne riconosce il Bonus sociale per i rifiuti previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell'agevolazione trovano la loro disciplina nel DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 e nella Deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif. del 1° aprile 2025, confermata dalla Delibera n.176/2025/R/Rif. del 15 aprile 2025, nonché nella Deliberazione n.355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, e relativo allegato A (TUBR), modificato dalla Deliberazione n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026.**

2. **Ogni modifica alle fonti normative citate nel comma 1 verrà applicata automaticamente senza necessità di procedere a modifiche/integrazioni del presente articolo.**
3. **In aggiunta al suddetto Bonus, il Comune di Penne, ai sensi del comma 660, articolo 1, della Legge n.147/2013 e nei limiti degli stanziamenti definiti nel bilancio annuale comunale posti a carico della fiscalità generale, riconosce una ulteriore agevolazione, cumulabile con quella di cui al comma 1, riservata ai cittadini residenti che versano in condizione di particolare disagio economico sociale come previsto da codesto Regolamento all'art 21.**
4. **Il totale del bonus sociale per i rifiuti di cui al comma 1 e dell'ulteriore agevolazione di cui al comma 3, non potrà eccedere il 100% della riduzione della TARI.**

ART. 22

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50%, ai complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico sociale connessi ad attività agrituristiche inseriti nella categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione).
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
5. Sono esenti le superfici dei locali ubicati nel centro storico ed identificati catastalmente nei fogli n. 60 e 61, ricadenti all'interno del piano particolareggiato del centro storico destinati a nuove attività commerciali e attività di ricettività riferibili al modello dell'albergo diffuso.
6. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, entro i termini previsti dalla dichiarazione di variazione.
7. L'esenzione di cui al comma 5 è prevista per un periodo di anni due decorrenti dalla data della denuncia di inizio attività. Qualora, nel corso dei due anni, vengano meno i requisiti per usufruire della predetta agevolazione, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione della dichiarazione di variazione.
8. Sono esenti le superfici dei locali utilizzati dalle associazioni di volontariato direttamente impegnate in attività di protezione civile, pronto soccorso e pronto intervento. Ai fini dell'applicazione della predetta esenzione i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, entro i termini previsti dalla dichiarazione di variazione.

ART. 22 BIS
ALTRE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono esenti dal pagamento del tributo TARI, per un periodo pari a due anni, le nuove imprese a carattere industriale, artigianale e commerciale e le start up che si insedieranno all'interno del territorio comunale le cui attività sono finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica oppure all'utilizzo a fini industriali dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Trascorso tale periodo, le attività sopra descritte, potranno fruire di una riduzione del 50% che verrà applicata alla tariffa fissa e variabile per un ulteriore periodo di un anno.
3. Tali esenzioni ed agevolazioni sono applicate agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo del tributo TARI per lo svolgimento di una nuova attività produttiva. Dette agevolazioni e/o esenzioni cessano comunque la loro efficacia al termine del terzo anno di avvio dell'attività anzidetta e il soggetto passivo, sarà conseguentemente assoggettato a imposizione e tassazione ordinaria.
4. Per attività di nuova costituzione e start up si intende quella che risulterà essere iscritta ed avrà iniziato l'attività produttiva e la cui sede legale e/o operativa ricada all'interno del Comune di PENNE nel periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Se l'attività viene interrotta nel corso del suddetto periodo oggetto di esenzione e/o agevolazione l'impresa decade dai benefici di cui al presente articolo.
5. Le nuove imprese e attività produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale devono avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Penne, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo.
6. Tale immobile deve essere nella piena disponibilità dell'impresa e direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 4.
7. Sono escluse dalle suddette esenzioni e/o agevolazioni le utenze non domestiche che avviano l'attività nel medesimo immobile nel quale nei precedenti dodici mesi veniva già svolta la stessa attività.
8. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, in sede di dichiarazione originale (da effettuarsi entro il 90 giorno dalla data di inizio della detenzione dei locali assoggettabili al tributo) deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di PENNE una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti.

ART. 23
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER FAVORIRE LE ASSUNZIONI

1. Il presente articolo ha la finalità di incentivare l'occupazione e disciplina le agevolazioni riguardanti le imprese esistenti e con sede legale sul territorio comunale proprietarie di unità immobiliari classificate C1 e C3 che assumano personale a tempo indeterminato, pieno o part time, iscritte all'anagrafe della popolazione del Comune di Penne.
2. Le unità immobiliari che potranno godere delle agevolazioni previste dal presente regolamento sono quelle classificate nelle seguenti categorie catastali:
 - C1 – Negozi e botteghe;
 - C3 – Laboratori di arti e mestieri;

3. Le agevolazioni vengono concesse, previa adeguata e comprovata documentazione da presentare in sede di dichiarazione entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento (assunzione), nella misura di:
- Per una unità assunta, riduzione 30% importo Tari dovuto a valere per una annualità di tributo;
 - da due a tre unità riduzione 50% importo Tari dovuto a valere per una annualità di tributo;
 - da quattro unità riduzione 100% importo Tari dovuto a valere per una annualità di tributo.
4. Trasformazione di contratti in essere, almeno da tre anni, da tempo determinato a tempo indeterminato:
- 1 unità riduzione 20% importo Tari dovuto a valere per una annualità di tributo;
 - da due a tre unità riduzione 30% importo Tari dovuto a valere per una annualità di tributo;
 - da 4 unità in poi riduzione 50% importo Tari dovuto a valere per una annualità di tributo.
5. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non sono tra loro cumulabili.

ART. 24

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, esse non sono cumulabili e verrà applicata quella più favorevole allo stesso.

ART. 25

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. La copertura il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 26

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini per il canone per l'occupazione temporanea su spazi ad aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 27

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020.
4. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 28

DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso il protocollo del Comune, a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;

- b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
- Utenze domestiche
- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti, ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- Utenze non domestiche
- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 29

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 28, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo

non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 30 **TERMINI E STRUMENTI PER IL PAGAMENTO**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) ovvero bollettino di conto corrente postale o altra modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso, quali PAGOPA o pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, salva diversa previsione in sede di approvazione delle tariffe, in 4 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti il **30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 2 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno**. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Qualora si rendesse necessario effettuare eventuali modifiche alle scadenze del tributo di cui al presente regolamento, queste potranno essere fissate dalla Giunta Comunale.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora previsti dalla legge.

ART. 30 Bis

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

L'Ente Territorialmente Competente (AGIR) ha disposto l'applicazione delle deroghe di cui al punto 2.4 del TQRIF, pertanto i reclami e le richieste scritte di informazioni relativi alle attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade devono essere inoltrate direttamente al gestore delle suddette attività.

Qualora il Comune riceva reclami e/o richieste relative alle attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade provvederà ad inoltrare il reclamo al gestore attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade entro 5 giorni lavorativi.

ART. 31

MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 30:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di

riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale per gli accertamenti e i rimborsi, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

ART. 32

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente, e dell'eventuale soggetto delegato alla presentazione della richiesta, la residenza o sede legale ed il codice fiscale o P.IVA (nel caso di impresa),
 - b) l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
 - c) la somma richiesta a rimborso;
 - d) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - e) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - f) fotocopia delle coordinate bancarie per il rimborso;
 - g) la firma per sottoscrizione.
3. Il Funzionario responsabile del tributo può richiedere la presentazione di documentazione integrativa della richiesta di rimborso. La documentazione integrativa dovrà essere consegnata al comune entro 15 giorni dalla richiesta;
4. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni (come previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006) dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 3 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.
5. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine predetto;
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali calcolati nella misura indicata all'articolo 14 del regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi

dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

8. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento, ovvero 12,00 euro.

ART. 33 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 34 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato ovvero altra modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso, quali PAGOPA.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 35

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.
5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale.

ART. 36

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 38
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023. Per l'anno di imposta 2023, con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 28 e 29 che si siano realizzate prima della presente modifica regolamentare, i termini previsti decorrono dalla data di adozione della relativa delibera di approvazione della modifica stessa.
2. **Il testo del novellato regolamento derivante dalle nuove formulazioni di cui agli artt. 9, 12, 30 nonché alle disposizioni introdotte all'art.21 bis hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026.**

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Allegato 1

Categorie attività - UTENZE DOMESTICHE

<i>n° Categorie - UTENZE DOMESTICHE</i>
1 Nucleo familiare con 1 componente
2 Nucleo familiare con 2 componenti
3 Nucleo familiare con 3 componenti
4 Nucleo familiare con 4 componenti
5 Nucleo familiare con 5 componenti
6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

Categorie attività - UTENZE NON DOMESTICHE

<i>n° Descrizione</i>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
2 Cinematografi, teatri, sale giochi
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante, agriturismi, affittacamere, B&B
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali, cliniche mediche specialistiche
11 Uffici, agenzie
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, manutenzione macchinari
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20 Attività industriali con capannini di produzione
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, hamburgerie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticceria, gastronomia
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night-club